

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M1 – COMPONENTE C3 “TURISMO E CULTURA 4.0”
INVESTIMENTO 1.1 “STRATEGIA DIGITALE E PIATTAFORME PER IL PATRIMONIO CULTURALE”
SUB-INVESTIMENTO 1.1.5 “DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”**

- **Obiettivo a rilevanza europea M1C3-2:** entro 4° trimestre 2025 eseguire la digitalizzazione e pubblicazione di 65 mln di risorse afferenti al patrimonio culturale italiano.
- **Obiettivo a rilevanza nazionale M1C3-2-ITA-1:** entro 2° trimestre 2026 eseguire la digitalizzazione e **pubblicazione** di ulteriori 10 mln di risorse afferenti al patrimonio culturale italiano.

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 e 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO.

CATEGORIA “MICROFILM DI DOCUMENTI ARCHIVISTICI E BIBLIOGRAFICI”

CIG: 991142704F – CUP: J19I22000670006

Il presente documento (di seguito, “*Disciplinare*”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “*Bando*”) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “*Codice dei Contratti*”).

PREMESSE

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “*PNRR*”), nella cornice della **Missione 1 - Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0”**, destina complessivi 1.100 milioni di euro alla realizzazione di interventi a titolarità del Ministero della Cultura (di seguito, “*MiC*”) volti a sviluppare il patrimonio culturale per la prossima generazione, compresi investimenti nella transizione digitale.

In particolare, l’**Investimento 1.1 “Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale”** (di seguito, “*Investimento M1C3 1.1*”), a sostegno della Misura “*Patrimonio culturale per la prossima generazione*” della Componente 3, mette a disposizione del MiC 500 milioni di euro per la creazione di un patrimonio digitale della cultura, basato su un insieme coordinato e interdipendente di infrastrutture e piattaforme per la creazione e gestione di servizi di produzione, raccolta, conservazione, distribuzione e fruizione di risorse culturali digitali.

L’Investimento M1C3 1.1, a sua volta, si articola in 12 progetti complementari (di seguito, “*Sub-investimenti*”), volti a:



- sviluppare un'infrastruttura (hardware e software) per la gestione delle risorse digitali e per l'orchestrazione di servizi e procedure (servizi abilitanti);
- organizzare, integrare e accrescere il patrimonio digitale prodotto da archivi di Stato, biblioteche, musei e luoghi culturali (servizi di produzione);
- sviluppare sistemi per la gestione e la conservazione a lungo termine di documenti e risorse digitali (servizi di gestione e conservazione dei documenti);
- creare piattaforme per un accesso ampio e integrato al patrimonio di informazioni culturali, al fine di facilitare la fornitura di servizi digitali a cittadini, imprese e società civile e garantire l'uso e il riutilizzo da parte di imprese culturali e creative, e di start up con finalità innovative ed educative (servizi di accesso).

Nell'ambito dei servizi di produzione, il **Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale"** (di seguito, "**Sub-investimento M1C3 1.1.5**") – a cui sono assegnati 200 milioni di euro – ha l'obiettivo di incrementare le risorse culturali digitali disponibili, e costituisce un passaggio irrinunciabile per raggiungere i risultati attesi dell'Investimento M1C3 1.1.

Orbene, in base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) tra l'Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021, l'Investimento M1C3 1.1 deve **concorrere al soddisfacimento del seguente target a rilevanza europea (M1C3-2):**

- ✓ la produzione di **almeno 65 milioni di nuove risorse digitali**, tra libri e manoscritti, documenti e fotografie, opere d'arte e artefatti storici e archeologici, monumenti e siti archeologici, materiali audiovisivi, compresa la normalizzazione di precedenti digitalizzazioni e metadati, da rendere fruibili *on line* attraverso tecnologie digitali **entro il 31 dicembre 2025**.

Inoltre, l'Investimento M1C3 1.1 dovrà concorrere al conseguimento dell'ulteriore *target* a rilevanza nazionale (**M1C3-2-ITA**), consistente nella:

- ✓ produzione di **ulteriori 10 milioni di nuove risorse digitali (per un totale di 75 milioni di risorse digitali pubblicate)**, tra cui libri e manoscritti, documenti e fotografie, opere d'arte e artefatti storici e archeologici, monumenti e siti archeologici, materiali audiovisivi, compresa la normalizzazione di precedenti digitalizzazioni e metadati, da rendere fruibili *on line* attraverso tecnologie digitali **entro il 30 giugno 2026**.

Si ricorda, al riguardo, che il PNRR è un programma *performance based*, non di spesa, e pertanto è condizionato al rispetto delle *milestone* e al conseguimento dei *target* entro le scadenze temporali previste, pena la perdita del finanziamento assegnato.

Entro le date previste sopra indicate, pertanto, i *target* dovranno essere stati conseguiti, per evitare di perdere tutto il finanziamento assegnato.

In merito alla *governance*, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il MiC quale "*amministrazione centrale titolare dell'investimento*", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito "**Amministrazione Titolare**").



Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*, vengono istituite:

- l'unità di missione per l'attuazione del PNRR (*“Unità di missione”*), quale ufficio dirigenziale di livello generale straordinario per il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero, nonché delle attività di gestione, monitoraggio e controllo, previste dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library (di seguito *“Digital Library”*), in qualità di ufficio dirigenziale di livello generale dotato di autonomia speciale.

Con proprio decreto del 25 luglio 2022, il MiC, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 *“patrimonio culturale per la prossima generazione”*, Investimento 1.1 *“Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale”* ed in particolare per il sub-investimento 1.1.5 *“Digitalizzazione del patrimonio culturale”*, ha assegnato e ripartito risorse alle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, designandole quali soggetti attuatori, per un valore di 70 milioni di euro, destinate alle attività di digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di competenza, stabilendo, altresì, l'obiettivo di un numero minimo di interventi (numero di oggetti digitali prodotti) che ciascuna Regione o Provincia autonoma deve finanziare. Tra queste, la Regione Piemonte che, ai fini della presente procedura, è individuata quale soggetto attuatore (di seguito, *“Soggetto Attuatore”*).

Il menzionato decreto n. 298/2022, in merito alle modalità di attuazione dell'Investimento ha individuato gli obblighi in capo ai Soggetti Attuatori e ha poi previsto che l'intervento è coordinato dalla Digital Library.

Con decreto del 21 marzo 2023, rep. n. 266 del Segretariato generale, che ha abrogato il precedente decreto del 20 gennaio 2022, rep. n. 10, il MiC, quale Amministrazione Titolare, ha confermato a Digital Library quale Struttura attuatrice per l'Investimento M1C3 1.1.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Investimento M1C3 1.1, i Soggetti Attuatori hanno pertanto la necessità di procedere allo svolgimento dei servizi di produzione di risorse digitali, ricompresi nell'ambito del **Sub-investimento M1C3 1.1.5**, che consistono, in particolare, nell'attività di digitalizzazione, di normalizzazione e di trasferimento dei dati, incluso il recupero e la normalizzazione del patrimonio digitale già acquisito, di beni culturali.

Le attività di digitalizzazione avranno ad oggetto le seguenti tipologie di oggetti analogici, suddivise come di seguito indicato:

- categoria *“CARTA”* (materiale archivistico sciolto e rilegato, periodici e materiali librari stampati, mappe, materiale cartografico e manoscritti) e *“ARCHIVI FOTOGRAFICI”* (stampe fotografiche, diapositive, negativi, unicum).
- categoria *“OGGETTI MUSEALI”* (beni di deposito storico-artistici, archeologici, numismatica, grafica, beni demotnoantropologici, beni naturalistici e paleontologici, arti performative);
- categoria *“MICROFILM DI DOCUMENTI ARCHIVISTICI E BIBLIOGRAFICI”*.



A ciascuna delle suddette categorie corrisponde un intervento di digitalizzazione (di seguito, **“Intervento di digitalizzazione”**). Per ognuno di detti interventi di digitalizzazione è indetta una separata procedura di gara.

In particolare, la presente procedura ha ad oggetto l'affidamento dei servizi per la realizzazione del progetto di digitalizzazione (di seguito, **“Progetto”**) del patrimonio culturale afferente all'Intervento di digitalizzazione per la categoria **“MICROFILM DI DOCUMENTI ARCHIVISTICI E BIBLIOGRAFICI”** relativo alla Regione Piemonte.

Ciò premesso, al fine di dare attuazione all'Intervento di digitalizzazione per la categoria **“MICROFILM DI DOCUMENTI ARCHIVISTICI E BIBLIOGRAFICI”**, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore, quale Stazione Appaltante, il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, **“Invitalia”**), ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, e nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra Invitalia ed il Ministero dell'Economia e Finanze in data 8 febbraio 2022, in conformità a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6.

Il Soggetto Attuatore ha colto tale disponibilità e ha, a sua volta, quale Stazione Appaltante, inteso avvalersi di Invitalia, nella sua veste di Centrale di Committenza, per l'individuazione di possibili misure attivabili per accelerare l'attuazione dell'Intervento di digitalizzazione anzi indicato.

Stante l'oggettiva impossibilità di acquisire l'effettivo fabbisogno regionale - sia in termini di numero di risorse digitali da produrre per ciascun oggetto analogico, sia in termini di numero di oggetti analogici da digitalizzare - Invitalia, al fine di garantire il rispetto degli obblighi temporali stringenti, ha individuato nell'Accordo Quadro (di seguito, **“Accordo Quadro”**), declinato nelle modalità descritte nel prosieguo del presente Disciplinare, lo strumento più adeguato al raggiungimento dei *Target/Obiettivi* strategici stabiliti dal PNRR, nell'ambito specifico dell'Investimento M1C3 1.1.

Tale valutazione è correlata al particolare contesto operativo, recante vincoli di matrice sovranazionale anche di carattere temporale, assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'Unione europea in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie previste dal PNRR.

Giova infatti evidenziare che la predetta scelta dell'Accordo Quadro risulta la più idonea a contenere le tempistiche dell'intera fase della procedura di affidamento dei contratti pubblici (ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti prescritti), alla luce di una situazione in cui è doveroso tener conto di fattori quali la elevata strategicità dell'Intervento di digitalizzazione, la ristrettezza dei tempi di realizzazione del Progetto, e le negative ricadute connesse all'eventuale mancato rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Invitalia, società *in house* qualificata di diritto ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Contratti, procede pertanto, quale Centrale di Committenza, alla indizione, alla gestione e alla aggiudicazione della presente procedura per conto del Soggetto Attuatore, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, per la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico, al quale il Soggetto Attuatore, potrà ricorrere per la realizzazione del Progetto relativo all'Intervento di digitalizzazione.



La procedura di gara aperta si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 54, 60 e 145 e ss. del Codice dei Contratti, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti con il Bando-tipo n. 1/2021 recante *“Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”*, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito **“A.N.AC.”**) con delibera n. 773 del 24 novembre 2021, aggiornato al D.P.C.M. del 7 dicembre 2021 e al decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022 con successiva delibera n. 332 del 20 luglio 2022, e delle Linee guida n. 2, di attuazione del Codice dei Contratti, recanti *“Offerta economicamente più vantaggiosa”*, approvate dall’A.N.AC. con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con successiva delibera n. 424 del 2 maggio 2018, per quanto compatibili.

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione degli operatori economici alla presente procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore, per l'affidamento degli appalti relativi al Progetto di digitalizzazione dei microfilm custoditi presso Istituti e luoghi della cultura (di seguito, **“Soggetti Destinatari”**) della Regione Piemonte.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nell’Accordo Quadro, nel Capitolato generale/prestazionale (d’ora in poi, **“Condizioni Generali”**), prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare, ii) Schema di Accordo Quadro, iii) Condizioni Generali. In ogni caso, sarà considerata l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d’appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara è gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, **“Piattaforma Telematica”**), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo <https://ingate.invitalia.it/> (di seguito, **“Portale”**), e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice dei Contratti e del D.P.C.M. 12 agosto 2021, n. 148.

I documenti di gara, ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, sono accessibili all’indirizzo <https://ingate.invitalia.it/>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel *“Contratto per il regolamento dell’utilizzo del sistema telematico”*, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

Alla luce di quanto sopra indicato, l’appalto oggetto dell’Accordo Quadro, che sarà aggiudicato all’esito della presente procedura, saranno finanziati con le risorse previste dal PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; pertanto il presente Disciplinare è conforme alle specifiche disposizioni normative per l’affidamento dei contratti pubblici finanziati con le predette risorse.

Nel presente Disciplinare trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *“Do No Significant Harm”* (di seguito, **“DNSH”**), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra gli altri, ai principi del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.



In particolare, trovano applicazione

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle prescrizioni relative alla prestazione oggetto del Contratto Specifico (di seguito, le "**Condizioni Generali**") e nello Schema di Accordo Quadro;

In merito al rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, si precisa che le attività afferenti ai servizi oggetto della presente procedura, vista la loro natura, dovranno limitarsi a non arrecare danno significativo rispetto agli aspetti ambientali valutati nelle analisi DNSH.

In particolare, per l'Investimento M1C3 1.1 è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il **Regime 2**.

ARTICOLO 1 - PUBBLICITÀ

Tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo di Invitalia (<https://ingate.invitalia.it/>), nonché pubblicati, gestiti e aggiornati nel rispetto delle altre modalità previste dall'articolo 29, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti.

Eguale, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo di Invitalia (<https://ingate.invitalia.it/>) e nel rispetto delle altre modalità di pubblicità previste dalla disposizione sopra richiamata.

Ai sensi dell'articolo 72, co. 1, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 1, e 98 del Codice dei Contratti, l'avviso relativo all'aggiudicazione degli appalti sarà trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione degli appalti sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 4, co. 1, lett. a), del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione degli appalti sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari circa a **€ 12.000,00**.

Il rimborso delle spese di pubblicazione, da parte dell'aggiudicatario, in attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, avrà luogo con le



modalità che saranno comunicate da Invitalia o dal Soggetto Attuatore, di concerto con l'Amministrazione Titolare.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI

La presente procedura è volta alla conclusione di un Accordo Quadro che sarà stipulato dal Soggetto Attuatore con l'operatore economico aggiudicatario (di seguito, "**Aggiudicatario**").

A tale Accordo Quadro il Soggetto Attuatore potrà ricorrere per stipulare contratti specifici (di seguito "**Contratti Specifici**") con l'Aggiudicatario a seguito dell'emissione di uno o più Ordini di Attivazione (di seguito, "**OdA**"), entro il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro medesimo.

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell'unitarietà del Progetto, afferente ad un unico Soggetto Attuatore, nonché per garantire la massima funzionalità e razionalizzazione nella gestione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, oltre che nell'ottica di assicurare la più efficace e coordinata attuazione del complesso di attività in cui si articoleranno i successivi Contratti Specifici stipulati con l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro medesimo.

Ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l'Accordo Quadro all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale/i offerta/e non soddisfa/no gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Invitalia si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro anche in caso di un'unica offerta valida.

Altresì, il Soggetto Attuatore avrà la facoltà di non concludere l'Accordo Quadro e di non attivare alcun Contratto Specifico oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero, a seconda delle esigenze, di attivarne uno o solo alcuni. In tal caso l'Aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o compensi di qualsivoglia natura.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Il Responsabile Unico del Procedimento di Invitalia (di seguito, "**RUP**"), ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, è individuato nella persona dell'arch. Annalisa Di Mase, giusta determina di nomina prot. n. 0171990 del 12 giugno 2023.

I riferimenti PEC relativi al RUP di Invitalia sono indicati nel Bando.

Per le opportune comunicazioni l'operatore economico potrà utilizzare la Piattaforma Telematica accedendo all'area "**Messaggi**" della stessa; potrà, in alternativa, utilizzare la PEC indicata nel Bando.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l'area "**Messaggi**" della Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia.



ARTICOLO 4 – OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

4.1. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento dei servizi di digitalizzazione (di seguito, "**Servizi**") di documenti archivistici e bibliografici conservati sotto forma di microfilm conservati presso i Soggetti destinatari specificamente elencati nell'**Allegato 0** al presente Disciplinare.

L'Aggiudicatario sarà, pertanto, chiamato a svolgere i Servizi secondo le indicazioni che verranno fornite dal Soggetto Attuatore al momento dell'emissione dell'OdA per la stipula del singolo Contratto Specifico, fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato.

Il numero stimato di risorse digitali (come definite nelle Condizioni Generali, *sub* Allegato C) che potrà essere richiesto all'Aggiudicatario è riportato all'interno dell'Allegato 0; tali dati rappresentano soltanto una stima indicativa e pertanto il Soggetto Attuatore, al momento dell'emissione degli OdA, indicherà il numero effettivo di risorse digitali da produrre.

I Servizi dovranno essere svolti presso il cantiere (di seguito, "**Cantiere**") allestito nella sede identificata dall'Aggiudicatario, secondo le modalità e con le caratteristiche meglio descritte nelle Condizioni Generali, *sub* Allegato C al presente Disciplinare.

I Servizi oggetto dell'appalto sono articolati nelle seguenti attività operative che potranno essere richieste all'Aggiudicatario, a seconda delle specifiche esigenze del/i Soggetto/i destinatario/i:

Tabella n. 1

ID	ATTIVITA' OPERATIVE		PRESTAZIONE UNICA
SM1.1	Servizi di allestimento del cantiere e di movimentazione	MOVIMENTAZIONE ESTERNA	UNICA
SM1.2		CONTROLLO CONSERVATIVO	
SM1.3		CONDIZIONAMENTO (PER MICROFILM)	
SM1.4		NORMALIZZAZIONE E PREPARAZIONE	
SM2.1	Servizi di digitalizzazione e post-produzione	DIGITALIZZAZIONE E POST-PRODUZIONE – MICROFILM	
SM3.1	Servizi di metadattazione	METADATTAZIONE	
SM4.1	Servizi di prototipazione e collaudo	PROTOTIPAZIONE E COLLAUDO	

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del Codice dei Contratti, le attività oggetto di affidamento rappresentano diverse articolazioni di **un'unica prestazione contrattuale**, come meglio individuato nelle Condizioni Generali, *sub* Allegato C del presente Disciplinare, cui si rinvia per la descrizione di dettaglio.

In conformità alle Condizioni Generali, sono altresì oggetto di affidamento tutte le attività, nonché ogni altro intervento, prestazione od onere necessario, anche ove non espressamente indicati o previsti nella documentazione tecnica, comunque funzionali alla perfetta esecuzione dei Servizi.

Al fine di garantire l'omogeneità, la congruenza e l'interoperabilità dei dati raccolti, tutte le fasi/attività di digitalizzazione verranno svolte secondo le linee guida dettagliate all'interno del **Piano Nazionale di Digitalizzazione** che costituisce il principale documento di indirizzo metodologico prodotto dalla Digital Library, (<https://docs.italia.it/italia/icdp/>).



Il suddetto Piano contiene precisi riferimenti a linee guida, raccomandazioni e standard di riferimento ampiamente condivisi a livello internazionale per tutte le attività relative alla digitalizzazione dei beni e dunque acquisizione del dato, fino alla sua pubblicazione finale sulla piattaforma della Digital Library.

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelle di cui ai seguenti CPV: 72512000 Servizi di gestione documenti; 79811000 Servizi di stampa digitale; 79995200 Servizi di catalogazione; 79999100 Servizi di scansione; 79995100 Servizi di archiviazione.

Ai sensi dell'articolo 100, co. 1, del Codice dei Contratti, per le attività di movimentazione esterna sarà richiesto, quale condizione di esecuzione, l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi istituito ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298.

4.2. GRUPPO DI LAVORO

L'Aggiudicatario, ai fini dell'esecuzione dei Servizi dovrà mettere a disposizione un gruppo di lavoro composto dalle professionalità minime, le cui caratteristiche ed esperienze sono meglio descritte all'interno delle Condizioni Generali, riportate nella Tabella seguente:

Tabella n. 2

GRUPPO DI LAVORO			
ID.	DESCRIZIONE FIGURA PROFESSIONALE	IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO	Allegato B richiesto SI/NO
1	Responsabile del progetto (Project manager)	MANDATARIA	SI
2	Responsabile tecnico	MANDATARIA	SI
3	Responsabile della logistica	RTI/CONSORZIO NEL COMPLESSO	NO
4	Responsabile Informatico	RTI/CONSORZIO NEL COMPLESSO	NO
5	Operatore tecnico	RTI/CONSORZIO NEL COMPLESSO	NO
6	Restauratore	RTI/CONSORZIO NEL COMPLESSO	NO

Le risorse anzi indicate potranno essere legate all'operatore economico anche da un mero rapporto di collaborazione di natura consulenziale, se del caso costituito occasionalmente per l'espletamento delle attività oggetto di affidamento.

Le figure professionali del Responsabile del progetto (Project manager) e del Responsabile tecnico saranno valutate, sotto il profilo tecnico, con riferimento ai criteri di valutazione B.3 e B.4; pertanto, all'interno dell'offerta tecnica dovrà essere descritto un sintetico profilo curriculare (riportante l'anagrafica dei soggetti) relativo alle risorse anzidette, utilizzando il modello *sub* Allegato B, così come descritto al successivo articolo 18.2.

In caso di raggruppamenti temporanei, tali specifiche figure (Responsabile del progetto e Responsabile tecnico) dovranno essere espressione della mandataria.

Si precisa che uno stesso soggetto può ricoprire più figure professionali tra quelle indicate nella Tabella n. 2, purché sia in possesso delle rispettive qualificazioni, specializzazioni o competenze specialistiche richieste.



ARTICOLO 5 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro (di seguito "**Valore Massimo Stimato dell'Accordo Quadro**") è di **€ 657.742,40 (euro seicentocinquantasettemilasettecentoquarantadue/40)**, comprensivi degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

L'importo sopra indicato è da intendersi quale valore stimato, non vincolante per il Soggetto Attuatore, al netto dell'IVA e di eventuali oneri di legge, se dovuti.

Non è previsto un importo minimo garantito per l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro.

Ai fini della determinazione dell'importo effettivamente corrisposto con riferimento a ciascun Contratto Specifico eventualmente attivato dal Soggetto Attuatore, il costo unitario di cui all'Elenco Prezzi (*sub* Allegato H al presente Disciplinare) al netto del ribasso offerto dall'operatore economico in fase di gara, sarà moltiplicato per il numero di risorse digitali effettivamente prodotte e quindi regolarmente accettate dal Soggetto Attuatore, così come meglio definito nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI

L'appalto oggetto della presente procedura sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti.

I Contratti Specifici saranno stipulati a "*misura*".

ARTICOLO 7 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro, ferme le finalità per le quali è aggiudicato, alla luce dei termini previsti per il conseguimento del Target dell'Investimento M1C3 1.1, e delle tempistiche indicate per l'esecuzione dell'Intervento di digitalizzazione, ha durata fino al 30 settembre 2025.

Tale termine potrà essere prorogato per 12 (dodici) mesi o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.

Salvo proroga, l'Accordo Quadro cesserà la sua efficacia, comunque, nella predetta data anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale il Soggetto Attuatore potrà procedere all'affidamento dei singoli Contratti Specifici, mediante l'emissione di OdA.

L'Accordo Quadro stipulato cesserà di produrre effetti, in ogni caso, all'esaurimento delle somme stimate.

L'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro è obbligato ad eseguire le prestazioni che saranno attivate dal Soggetto Attuatore mediante OdA sino alla data di scadenza dell'Accordi Quadro medesimo.

Le prestazioni richieste tramite OdA, prima della scadenza dell'Accordo Quadro, dovranno essere ultimate anche se successive a tale scadenza.



I Contratti Specifici conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

Il Soggetto Attuatore non potrà comunque procedere all'emissione dell'OdA, laddove le tempistiche stimate per l'esecuzione delle prestazioni determinassero il completamento delle stesse oltre i termini indicati per il conseguimento del target relativo allo specifico Investimento, fermo restando l'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato a valere sulle risorse previste dal PNRR, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 1, Componente 3, Investimento 1.1, così come ripartite, ai sensi del decreto del MiC del 25 luglio 2022, tra le singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

ARTICOLO 9 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, **tutti i soggetti indicati nell'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti.**

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "**R.T.I.**") o di consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (di seguito, "**Aggregazione di retisti**"), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'Aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta un consorzio di cui all'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti, è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice dei Contratti possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.



Le Aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, co. 2, lett. f) del Codice dei contratti, rispettano la disciplina prevista per i R.T.I. in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l'Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto), l'Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'Aggregazione di retisti partecipa nella forma del R.T.I., costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le Aggregazioni di retisti e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria (di seguito, "**Mandataria**") e le mandanti (di seguito, "**Mandanti**") specificando ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T. o il consorzio ordinario, le Aggregazioni di retisti o il G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 48, commi 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, commi 17, 18 e 19, del Codice dei Contratti.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del Codice dei Contratti e dell'articolo 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, ed essere autorizzata dal Tribunale competente;



- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In entrambi i casi, l'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di Mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 10.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo articolo 10.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 10.3;
- iv. essere in possesso dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui al successivo articolo 10.4;
- v. rendere le ulteriori dichiarazioni individuate nel successivo articolo 10.5.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "**DGUE**") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il modello *sub* Allegato A al presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Invitalia può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Invitalia richiederà all'aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati. Invitalia può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 81, commi 1 e 4, e dell'articolo 213, co. 8, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito, "**BDNCP**") gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito, "**FVOE**") istituito presso l'A.N.AC.; a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.N.AC. (servizi ad accesso riservato FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "**PASSOE**" di cui all'articolo 2, co. 3, lett. b), della delibera A.N.AC. n. 464



del 27 luglio 2022, da prodursi ad opera di tutti i concorrenti in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati sopra richiamati è effettuata ai sensi dell'articolo 40, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, co. 2, del medesimo decreto.

La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati potrà essere presentata dall'operatore economico anche tramite la Piattaforma Telematica.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'A.N.AC., che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'Operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'Operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione - in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, ovvero di mancata comprova degli stessi - è anch'esso motivo di esclusione dalla gara.

10.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 *ter*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- v. insussistenza delle condizioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti.

10.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere quale requisito di idoneità professionale:

- l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'esercizio di detta attività è coerente con l'oggetto delle prestazioni relative alla presente procedura di gara (prestazione UNICA).



N.B.: nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle imprese, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti, dovrà presentare, **a pena di esclusione**, registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

10.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

A **pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 83, commi 4, 5 e 6 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere il seguente requisito di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale:

Tabella n. 3

ID.	REQUISITO	VALORE MINIMO RICHIESTO (0,40 DEL VALORE MASSIMO STIMATO)
i	fatturato specifico minimo nel <u>settore di attività</u> oggetto dell'appalto riferito agli esercizi finanziari disponibili relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, approvati alla data di pubblicazione del bando, per un importo cumulato non inferiore al valore minimo richiesto.	€ 263.096,96

Il settore di attività è quello che riguarda servizi di acquisizione ottica o digitalizzazione o dematerializzazione o scansione di documenti. Tali servizi potranno riguardare sia beni documentali che oggetti anche non afferenti al settore dei beni culturali ed essere ricompresi all'interno di servizi integrati. In tali ultimi casi, sarà presa in considerazione esclusivamente la quota parte relativa al settore di attività richiesto.

Il requisito del fatturato specifico risponde all'esigenza per il Soggetto Attuatore di individuare un operatore in possesso di una solida capacità economico-finanziaria, e al contempo di una solida capacità realizzativa e produttiva in relazione all'oggetto della procedura, nonché di un'organizzazione tale da garantire un adeguato standard qualitativo dei servizi, per un importo commisurato al valore stimato dell'Accordo Quadro.

Ai fini della comprova dei requisiti, ai sensi dell'articolo 86, co. 4 e dell'Allegato XVII Parte I, del Codice dei Contratti, l'operatore dovrà caricare previa richiesta da parte di Invitalia sulla Piattaforma Telematica, i seguenti documenti:

- la copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi che contribuiscono a generare il fatturato specifico richiesto;
- nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati o copia delle fatture relative ai suddetti contratti (indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso);



- nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, la copia delle ricevute di pagamento (es. fatture quietanzate o contabili bancarie dalle quali risulti l'avvenuto incasso della prestazione ecc.) relative ai suddetti contratti.

Ai fini della dimostrazione del requisito del fatturato specifico si prenderanno in considerazione i soli servizi ultimati con buon esito nel periodo di riferimento ovvero le parti di essi ultimate con buon esito durante tale periodo se iniziati precedentemente.

Invitalia si riserva la facoltà di richiedere la suddetta documentazione anche agli altri operatori economici.

10.4 REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITA'

L'operatore dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

[Eventuale se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50] A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "**Codice delle Pari Opportunità**"), devono produrre **al momento della presentazione dell'offerta**, con le modalità specificate al successivo punto l) dell'articolo 18.1, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali¹, e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa a quanto appena sopra prescritto, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), gli operatori economici devono produrre **al momento della presentazione dell'offerta**, con le modalità specificate al successivo punto l) dell'articolo 18.1, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

10.5 ULTERIORI DICHIARAZIONI

L'operatore economico dichiara:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare e nei suoi allegati;
2. di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "**GDPR**"), rilasciata dal Titolare del trattamento, nella persona dell'Amministrazione Titolare, e resa disponibile nel sito internet della medesima Amministrazione Titolare;

¹ In mancanza di Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), la trasmissione è effettuata alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, ovvero in mancanza di quest'ultima alle sedi territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale.



3. di aver letto il *“Contratto per l'utilizzo del Sistema telematico di acquisto”*, disponibile alla voce *“Regolamento”* della sezione *“Documenti utili”* della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
4. di aver preso visione della Privacy Policy di Invitalia, accessibile dalla sezione *“Documenti utili”* nei *“Documenti Invitalia”* della Piattaforma Telematica;
5. di aver letto e di accettare il *“Codice Etico di Invitalia”*, disponibile nella sezione *“Documenti utili”* della Piattaforma Telematica;
6. [con riferimento alla registrazione sulla Piattaforma Telematica] di aver letto e di accettare l'informativa generale sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 8 del *“Contratto per il regolamento dell'utilizzo del sistema telematico”*, disponibili, rispettivamente, alla voce *“Privacy Policy”* e *“Regolamento”* della sezione *“Documenti utili”* posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, entrambe rese ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, rilasciate da Invitalia quale Responsabile del trattamento, disponibili all'atto della registrazione;
7. [con riferimento al presente affidamento] di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce *“Informativa Privacy”* della sezione *“Documenti Utili”* posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, relativa al trattamento dei dati personali e rilasciata da Invitalia quale Responsabile del trattamento;
8. di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
9. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro, potrà non essere chiamato ad eseguire alcuna prestazione, non avendo in tal caso nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo, nei confronti dell'Amministrazione Titolare, della Digital Library, del Soggetto Attuatore e dei Soggetti destinatari;
10. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, alla presentazione della garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro, nonché della garanzia definitiva per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici attivati dal Soggetto Attuatore e delle polizze assicurative previste nel presente Disciplinare;
11. di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione dei Contratti Specifici, a gestire le attività oggetto del Contratto Specifico all'interno della Piattaforma software di gestione di cui al *“Modello operativo”* (Sub-allegato 4 alle Condizioni Generali), qualora messa a disposizione dal Soggetto Attuatore;
12. di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
13. **[in caso di esercizio della facoltà di subappaltare]**, di subappaltare a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 105, co. 2 del Codice dei Contratti, che risultino iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di



- servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'"*Anagrafe antimafia degli esecutori*" istituita dall'articolo 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 15 dicembre 2016, n. 229 ed altresì, limitatamente alle attività di trasporto per conto di terzi, all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi istituito ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298;
14. **[in caso di ricorso al subappalto]** di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore: i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, commi 2 e 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. n. 108/2021;
 15. nel caso di consegna delle prestazioni in via d'urgenza o di avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula dell'Accordo Quadro, qualora il R.T. o il consorzio non sia ancora costituito, di obbligarsi affinché sia il legale rappresentante della mandataria a sottoscrivere il relativo verbale anche per conto della/e mandante/i o consorziata/e;
 16. di accettare, ai sensi dell'articolo 100 del Codice dei Contratti, i requisiti particolari richiesti da Invitalia nel caso in cui questi risulterà Aggiudicatario;
 17. di essere in grado di fornire, su richiesta di Invitalia e senza indugio, la documentazione di cui all'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
 18. di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR;
 19. di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
 20. di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. 77/2021;
 21. in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Specifico, se occupa, al momento della sottoscrizione del Contratto Specifico medesimo, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti Specifici, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;
 22. in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Specifico, se occupa, al momento della sottoscrizione del Contratto Specifico medesimo un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti Specifici, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021;



23. ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata L. 68/1999;
24. di autorizzare Invitalia, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 53, co. 5, del Codice dei Contratti;
25. di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., all'indirizzo di posta ordinaria indicato nel DGUE;
26. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
27. di allegare nella documentazione amministrativa la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, secondo il modello *sub* allegato I al presente Disciplinare;
28. di impegnarsi al rispetto degli obblighi derivanti da eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dal Soggetto Attuatore e/o per esso comunque vincolanti;

Inoltre, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

29. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
30. di impegnarsi a fornire a Invitalia i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dei Contratti;
31. di essere consapevole che qualora gli elaborati relativi all'offerta tecnica fossero sottoscritti analogicamente (in assenza nel Paese di origine dell'operatore dell'obbligo del possesso di firma digitale), l'offerta sarà considerata, stante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all'operatore economico come individuato nella busta amministrativa.

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del medesimo Regio Decreto:

- di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti;
- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;



- di non partecipare alla gara quale Mandatario di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis, del R.D. n. 267/ 1942, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- di non partecipare alla gara quale Mandatario di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall'operatore economico nella compilazione del DGUE.

10.6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA

10.6.1 Requisiti di ordine generale, requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, e Ulteriori dichiarazioni

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 10.1 e, sussistendone i presupposti, di cui all'articolo 10.4 dovranno essere posseduti, e le ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 10.5 dovranno essere rese:

- in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- in caso di G.E.I.E., da tutti i soggetti del G.E.I.E.;
- in caso di Aggregazione di rete, da ciascun componente dell'Aggregazione stessa, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

10.6.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, il requisito di idoneità professionale di cui all'articolo 10.2 dovrà essere posseduto:

- in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da ciascun componente del R.T. o del consorzio ordinario, in funzione della compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- in caso di G.E.I.E., da tutti i soggetti del G.E.I.E.;
- in caso di Aggregazione di rete, da ciascun componente dell'Aggregazione stessa, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.



A pena di esclusione, per quanto riguarda i consorzi stabili, di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice dei Contratti, il requisito di cui al precedente articolo 10.2, dovrà essere posseduto dal consorzio in proprio (se svolge attività diretta) e dalla/e consorziata/e esecutrice/i (solo se il consorzio non svolge attività imprenditoriale diretta).

10.6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

È ammessa la partecipazione solo di R.T.I. orizzontali data la unitarietà della prestazione.

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui all'articolo 10.3, per come individuati nella precedente Tabella n. 3, dovranno essere posseduti dal **R.T.I. orizzontale** nel suo complesso, fermo restando che la Mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto alle Mandanti. Non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito alle Mandanti.

La richiesta, nel caso di R.T. orizzontali, del possesso da parte della Mandataria del requisito in misura maggioritaria è motivato dalla esigenza che detto componente del R.T.I. a cui è rimesso il coordinamento dell'incarico, risulti adeguatamente qualificato, dovendosi a tal fine avere riguardo sia alla complessità dei Servizi da affidare, sia al valore culturale dei beni da digitalizzare.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 83, co. 2, del Codice dei Contratti, il requisito di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale deve essere posseduto, in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice dei Contratti, nonché in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio o dalle consorziate, anche eventualmente designate quali esecutrici.

Ai sensi dell'articolo 47, co. 2 *bis*, del Codice dei Contratti, la sussistenza in capo ai consorzi stabili del requisito richiesto dal presente Disciplinare per l'affidamento del servizio, è valutata con riferimento all'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

ARTICOLO 11 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 146, co. 3, del Codice dei Contratti, il ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 89 del medesimo Codice dei Contratti, **NON è ammesso**.

ARTICOLO 12 - GARANZIA PROVVISORIA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, **pari al 2% (due per cento) del Valore Massimo Stimato dell'Accordo Quadro**, come di seguito indicato:



Tabella n. 4

VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO	IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
€ 657.742,40	€ 13.154,85

La garanzia sarà costituita, a scelta dell'operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell'articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Operatore Economico può, ai sensi dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia provvisoria con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tale caso l'Operatore Economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "*Messaggi*", ai fini di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo Schema tipo di cui all'"*Allegato A – Sezione I - Schemi Tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"*Allegato B – Schede tecniche*" del citato Decreto Ministeriale.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantapercento) nei seguenti casi:

- a) qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, aggregazione di rete di imprese o G.E.I.E. l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
 - ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
- b) nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, co. 7, secondo periodo, del Codice dei Contratti.



Tale riduzione del 50% (cinquantapercento) non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di "microimpresa" ovvero di piccola o media impresa.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate all'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l'operatore economico potrà, altresì, usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "Schema Tipo" sopra richiamato e comunque dovrà:

- i. essere intestata all'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia**;
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- iii. in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;
- iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre la **dichiarazione di un fideiussore** contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, una garanzia definitiva per l'esecuzione del medesimo Accordo Quadro di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti, **in favore del Soggetto Attuatore.**



Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti; mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata automaticamente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. "Codice dell'Amministrazione Digitale", di seguito, "CAD"), la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 13 - GARANZIE DEFINITIVE

13.1 GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

In caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, in favore del Soggetto Attuatore per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro medesimo, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali OdA e Contratti Specifici, **pari al 2% (due per cento) del valore dell'Accordo Quadro medesimo.**

La validità della garanzia definitiva si estende fino alla stipulazione dell'ultimo Contratto Specifico tra l'Aggiudicatario ed il Soggetto Attuatore.

La garanzia definitiva sarà svincolata progressivamente a mano a mano che i Contratti Specifici, saranno dall'Aggiudicatario stipulati con il Soggetto Attuatore. La predetta garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del **Soggetto Attuatore.**

La garanzia dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'"Allegato A – Sezione I - Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35,



93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all’*“Allegato B – Schede tecniche”* del citato Decreto ministeriale.

13.2 GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI

L'Aggiudicatario dovrà produrre, altresì, una garanzia definitiva relativa ad ogni Contratto Specifico eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico medesimo. La garanzia definitiva dovrà essere pari al **10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto Specifico con validità fino all'emissione del certificato di verifica di conformità dei servizi relativi al Contratto Specifico.**

La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del **Soggetto Attuatore.**

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all’*“Allegato A – Sezione I - Schemi Tipo”* del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante *“Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”*, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa Scheda tecnica di cui all’*“Allegato B – Schede tecniche”* del citato Decreto ministeriale.

La predetta cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del Contratto Specifico, secondo le condizioni e nella misura richieste dall'articolo 103, co. 5, del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 14 - POLIZZE ASSICURATIVE

Contestualmente alla stipula del Contratto Specifico, l'Aggiudicatario, contraente dell'Accordo Quadro, dovrà, altresì, presentare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore, dei Soggetti destinatari o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore o dei Soggetti destinatari), nell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto Specifico.

Tale polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto Specifico, per un massimale garantito pari al cinque per cento della somma assicurata, con un **minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 IVA esclusa.**

È ammessa una deroga all'onere di stipula della polizza qualora l'affidatario dell'incarico sia già in possesso di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni, a condizione che presenti le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche le prestazioni oggetto del Contratto Specifico e svolte per conto del Soggetto Attuatore e preveda un



massimale specifico riservato al presente appalto.

Per l'esecuzione dei Servizi, l'Appaltatore dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del singolo Contratto Specifico, una polizza assicurativa specifica del tipo "*chiodo a chiodo*", secondo le indicazioni riportate nelle Condizioni generali, con l'obiettivo di coprire i rischi (ad es. danno, furto, smarrimento, ecc.), cui i beni saranno esposti nell'arco di tempo in cui rimarranno in carico all'Appaltatore durante l'attività di movimentazione esterna. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo commisurato al valore patrimoniale dei beni culturali movimentati, che verrà indicato all'Appaltatore all'atto dell'emissione dell'OdA da parte del Soggetto Attuatore.

ARTICOLO 15 - SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta NON è prevista alcuna visita dei luoghi di esecuzione dell'appalto.

ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo e nelle Condizioni Generali e nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. d), l'Accordo Quadro e i singoli Contratti Specifici non possono essere ceduti a terzi, non può essere affidata a terzi l'integrale o la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

In occasione dell'attivazione del singolo Contratto Specifico, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato; sarà il **Soggetto Attuatore** a procedere al formale rilascio dell'autorizzazione al subappalto o alla subfornitura, ove presente.

Fermo quanto sopra precisato, l'operatore economico può affidare in subappalto l'esecuzione delle prestazioni relative ad ogni singolo Contratto Specifico solo qualora il soggetto indicato quale subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al Contratto Specifico sia qualificato per l'espletamento della prestazione stessa e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

Limitatamente alle attività di trasporto per conto di terzi, i subappaltatori dovranno essere altresì iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della citata L. n. 190/2012, ovvero nell' "*Anagrafe antimafia degli esecutori*" istituita dall'articolo 30 del citato D.L. n. 189/2016, ed altresì all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi istituito ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c), del medesimo Codice dei Contratti eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del Soggetto Attuatore. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.



È ammesso il ricorso alla subfornitura nel caso in cui l'intervento comporti l'acquisto di beni, attrezzature o materiali.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire **gli stessi standard qualitativi e prestazionali** previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 19 del presente Disciplinare;
- [eventuale se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50], l'obbligo di cui all'articolo 47, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

Il subappaltatore è comunque responsabile in solido con l'appaltatore per le prestazioni a lui affidate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Contratti continuativi di cooperazione

L'operatore economico che intenda avvalersi, per l'esecuzione dell'appalto, di contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della gara, deve dichiarare la sussistenza dei predetti contratti al momento dell'offerta, con impegno, in caso di aggiudicazione, di produrre detti contratti prima della sottoscrizione del contratto di appalto.

ARTICOLO 17 – CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'A.N.AC., secondo le



“Istruzioni operative” consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione “Gestione Contributi Gara”.

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell’A.N.AC. (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Invitalia procederà al controllo dell’avvenuto pagamento del contributo, dell’esattezza dell’importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall’operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, Invitalia accerta il mancato pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, Invitalia esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 1, co. 67, della L. 266/2005.

ARTICOLO 18 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nell’Allegato G “*Modalità di presentazione dell’offerta in Piattaforma Telematica*” che consentiranno all’operatore economico di predisporre ed inviare:

- a) la documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 18.1;
- b) la documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 18.2;
- c) la documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 18.3.

Ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l’operatore economico si avvarrà del DGUE, *sub* Allegato A al presente Disciplinare, messo a disposizione da Invitalia per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all’interno della Piattaforma Telematica dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all’articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, co. 9 del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità



idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, co. 3, 86 e 90 del Codice dei Contratti.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Invitalia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

18.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare:

A. DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, il DGUE come di seguito meglio specificato:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;
- iii. **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;**
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T., consorzi e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del Mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna Mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, **le parti del servizio** che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E.;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi e G.E.I.E., qualora il mandato **non** sia stato ancora conferito a norma



dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del Mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna Mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, **le parti del servizio** che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- ii. indicare il Mandatario;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come Mandatario, la quale stipulerà l'Accordo Quadro in nome e per conto proprio e delle Mandanti;
- v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

L'operatore economico dovrà, all'interno del medesimo DGUE, dichiarare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società fiduciarie ed, altresì, allegare nella documentazione amministrativa la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del/i titolare/i effettivo/i, secondo il modello *sub* Allegato I al presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della documentazione amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali);
 - b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
 - c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - d. direttore tecnico;
 - e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80 del Codice dei Contratti,



devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);

- v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire a Invitalia ogni opportuna valutazione.

B. Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo per il DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa la prova dell'avvenuto **pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00)**, relativa al DGUE.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", anche mediante il pagamento tramite:

- modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: **456T**; causale: **RP**; codice ufficio: **codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento** (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il **CIG** della presente procedura con l'indicazione del riferimento al DGUE); a tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente *link*: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/programma-di-compilazione-f23>;
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il



pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia .pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto d.P.R. n. 642/1972.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

C. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I. costituiti, consorzi o G.E.I.E. costituiti o Aggregazioni di retisti

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo.

In caso di aggregazioni di imprese di rete con organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, il contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

In caso di aggregazioni di imprese di rete con organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica, ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza, il contratto di rete e il mandato collettivo con rappresentanza.

Tali atti dovranno essere allegati alternativamente nel seguente modo:

- i. in originale su supporto informatico, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T. e corredato da autentica notarile digitale di firma**, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 46, co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa le copie



dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.**

E. Procure

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

F. PASSOE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite FVOE, cd. "PASSOE".

Si precisa che:

- i. i consorzi stabili dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- ii. i R.T. e i consorzi ordinari costituiti e costituendi, le Aggregazioni di retisti dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario o della rete di imprese.

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

G. Garanzia provvisoria, scheda tecnica e impegno a rilasciare garanzia definitiva

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa alternativamente:

- i. i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della garanzia a mezzo bonifico bancario o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, **sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico**; in caso di R.T. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere **sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del Mandatario/capofila/organo comune**; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi e aggregazione di imprese di rete senza organo comune, con organo comune senza rappresentanza o requisiti di qualificazione richiesti, ovvero con organo comune con rappresentanza ma privo di soggettività giuridica, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. il consorzio ordinario o l'Aggregazione di retisti;



ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, contenente altresì l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- a) **in originale, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del garante;**
- b) in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, **sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;**
- c) ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e **sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante**, corredata da **dichiarazione di conformità** all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed **asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato;**

H. Contributo all'A.N.AC.

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, la scansione della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC., che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

I. *[Eventuale se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50]* Rapporto sulla situazione del personale (cd. obbligo sulle pari opportunità previsto dal PNRR)

L'operatore economico che **occupa oltre cinquanta (50) dipendenti, a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'**ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del **rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

J. Dichiarazione del/i titolare/i effettivo/i

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa, la/e dichiarazione/i di assenza del conflitto di interessi resa da parte del/i titolare/i effettivo/i.

I contenuti della documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:



Tabella n. 5

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE
		CONSORZI STABILI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
		R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO RETE D'IMPRESE SENZA ORGANO COMUNE, CON ORGANO COMUNE SENZA RAPPRESENTANZA, CON ORGANO COMUNE SENZA QUALIFICAZIONE: DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE/CONSORZIATO/RETISTA, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
		RETE IMPRESE CON ORGANO COMUNE CON RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITA' GIURIDICA: DGUE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ORGANO COMUNE. RETE IMPRESE CON ORGANO COMUNE CON RAPPRESENTANZA SENZA SOGGETTIVITA' GIURIDICA, MA QUALIFICATO E CON MANDATO A PARTECIPARE: DGUE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ORGANO COMUNE.	
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE		ALLEGARE
C	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETT. B) E C) DELL'ART. 45, CO. 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
E	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
F	PASSOE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: PASSOE DELL'OPERATORE ECONOMICO	ALLEGARE
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	



	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		R.T., G.E.I.E., CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO, AGGREGAZIONI DI RETISTI: UNICO PASSO E NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T. O DEL CONSORZIO ORDINARIO, DEL CONTRATTO DI RETE.	
G	SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA E DEFINITIVA	SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO BANCARIO, ASSICURATIVO O DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO	ALLEGARE
H	CONTRIBUTO ANAC		ALLEGARE
I	<p><i>[solo per operatori che occupano oltre 50 dipendenti]</i></p> <p>RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ</p> <p><i>OPPURE</i></p> <p>RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVA ATTESTAZIONE DI TRASMISSIONE</p>	<p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: RAPPORTO E ATTESTAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>CONSORZI STABILI: RAPPORTO E ATTESTAZIONE DEL CONSORZIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN RAPPORTO E ATTESTAZIONE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATI DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>R.T., G.E.I.E. CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO, AGGREGAZIONI DI RETISTI: RAPPORTO E ATTESTAZIONE DEL MANDATARIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN RAPPORTO E ATTESTAZIONE PER CIASCUNA MANDANTE/CONSORZIATO/RETISTA, FIRMATI DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE.</p>	ALLEGARE
J	DICHIARAZIONE/I ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI	FIRMATA/E DIGITALMENTE DAL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I	ALLEGARE

A PENA DI ESCLUSIONE, NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA O ALL'OFFERTA ECONOMICA.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITA' È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

18.2 OFFERTA TECNICA

A pena di esclusione la documentazione tecnica dovrà contenere l'offerta tecnica che dovrà essere composta da una Relazione Unica (un unico documento), suddivisa in capitoli e paragrafi ciascuno relativo ai criteri e sub-criteri di valutazione tecnica di cui al successivo articolo 18.5, che illustri la capacità tecnica dell'Operatore Economico concorrente e dalla quale possano evincersi le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i predetti criteri e sub criteri.



Tabella n. 6

RELAZIONE UNICA			
Capitolo	Paragrafi	Contenuto	N. Pagine max Limiti editoriali
A	A.1 A.2 A.3 A.4	Nel Capitolo, il concorrente dovrà illustrare la propria proposta relativa alle modalità con cui saranno svolte le attività oggetto di affidamento, in aderenza alle prescrizioni e agli obiettivi fissati nelle Condizioni Generali e relativi allegati. Il Capitolo dovrà essere suddiviso in paragrafi, che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione A.1, A.2, A.3, A.4.	<p>max 20 - Formato A4 (di cui max 6 per le schede curriculari)</p> <p>- orientamento verticale - font: Arial; - font size: 11; - interlinea: 1,5</p> <p>3 - Formato A3 orientamento orizzontale</p>
	B	B.1 B.2	
B.3 B.4		I paragrafi B.3 e B.4 dovranno contenere, per ciascuno dei profili indicati ai sub-criteri B.3 e B.4, la scheda curriculare sintetica, secondo il modello sub Allegato B (massimo 3 pagine per ciascun profilo). <u>Non saranno valutati curriculum vitae aggiuntivi rispetto a quanto richiesto.</u>	
C	C.1 C.2	Nel Capitolo il concorrente dovrà illustrare le proprie proposte volte all'adozione e rispetto delle clausole premiali previste dal PNRR ed inserire le copie delle certificazioni eventualmente possedute.	
<p>TOTALE PAGINE RELAZIONE UNICA (Dal computo totale delle pagine sono escluse: copertina e indice, se presenti e le copie delle certificazioni eventualmente possedute di cui al sub criterio C.2)</p>			23

La relazione di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di esse il numero della pagina ed il numero totale di pagine (es. X di Y);
- recare in ciascuna pagina il CIG e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmata digitalmente:
 - i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
 - ii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
 - iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;



- iv. in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.
- v. in caso di rete di imprese con organo comune con rappresentanza e soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'organo comune.
- vi. in caso di rete di imprese con organo comune con rappresentanza senza soggettività giuridica, ma qualificato e con mandato a partecipare, dal legale rappresentante dell'organo comune.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato nella Tabella precedente non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc...

In tale ultimo caso l'operatore è tenuto a fornire una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione presentata i cui contenuti integrano eventuali segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 53, co. 5, lett. a del Codice dei Contratti. Si precisa che, qualora un altro partecipante alla procedura eserciti la facoltà di accesso agli atti a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, le parti sopra indicate saranno comunque suscettibili di autonomo e discrezionale apprezzamento da parte di Invitalia sotto il profilo della validità e pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell'opposto diniego.

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensione inferiore a 150 MB (Megabyte) o cartelle compresse con estensione .zip, .rar o simili di dimensione inferiore a 600 MB (Megabyte).

Non sono ammesse le offerte tecniche che, in relazione a uno o più di uno degli elementi di valutazione:

- eccedano i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili, in violazione del divieto di varianti;
- esprimano o rappresentino soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni eque o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione appaltante;
- prevedano soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;

Le eventuali soluzioni tecnico-migliorative proposte dal concorrente, non possono comportare:

- modifiche dei requisiti prestazionali e funzionali dei servizi previsti in base alla normativa di settore vigente e secondo le specifiche delle Condizioni Generali;
- livelli di sicurezza inadeguati;
- violazione delle norme vigenti.

L'offerta tecnica, inoltre, non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione del prezzo, né può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico



del Soggetto Attuatore. L'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta pertanto invariabile rispetto all'offerta tecnica.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

La documentazione da produrre all'interno della Risposta Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n. 7

DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
RELAZIONE UNICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE

18.3 OFFERTA ECONOMICA

La documentazione economica dovrà contenere, l'**offerta economica**, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

A. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla risposta economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore economico dovrà:

- i. inserire, **a pena di esclusione**, nel relativo parametro, il "**RIBASSO PERCENTUALE UNICO**", da applicare alla voce PR-MI01 di cui all'Elenco Prezzi (*sub* Allegato H al presente Disciplinare). Si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto **utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto**. Su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio di cui al punto 2 della Tabella n. 9 al successivo articolo 18.5;
- ii. rendere le "**DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA**", ovvero dichiarare:
 - a) che il ribasso offerto è ritenuto congruo e remunerativi rispetto all'esatto adempimento della esecuzione dei Contratti Specifici;
 - b) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 - c) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo Invitalia e il Soggetto Attuatore;
 - d) di obbligarsi, in particolare, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione dei Contratti Specifici, di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione dei Contratti Specifici o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

B. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "*Disciplina sull'imposta di bollo*", anche mediante il pagamento tramite:



- modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del modello F23); indicando nella causale il CIG della presente procedura con l'indicazione del riferimento all'offerta economica; a tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/programma-di-compilazione-f23>;
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto (CIG, CUP) a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia .pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto d.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

I documenti che compongono l'offerta economica sono riepilogati nella tabella che segue:

Tabella n. 8

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	COMPILARE A VIDEO E ALLEGARE IL PDF GENERATO DALLA PIATTAFORMA
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
- in caso di R.T. e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
- in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio;
- in caso di rete di imprese con organo comune con rappresentanza e soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'organo comune.



- in caso di rete di imprese con organo comune con rappresentanza senza soggettività giuridica, ma qualificato e con mandato a partecipare, dal legale rappresentante dell'organo comune.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione economica, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

18.4 TRASMISSIONE OFFERTA E CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico, dovrà seguire quanto riportato nell'Allegato G "Modalità di presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica" al Disciplinare.

18.5 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'Accordo Quadro sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella n. 9

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
1	OFFERTA TECNICA	90
2	OFFERTA ECONOMICA	10
TOTALE		100

Ai sensi dell'articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri indicati nella seguente Tabella.

Tabella n. 10

ID.	CRITERI MOTIVAZIONALI	SUB PUNTEGGI (MAX)	PUNTEGGI (MAX)
OFFERTA TECNICA			
A	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA		36
<i>Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio la propria proposta relativa alle modalità con cui saranno svolte le attività oggetto di affidamento, in aderenza alle prescrizioni e agli obiettivi fissati nelle Condizioni Generali e relativi allegati.</i>			



<p><i>Lo sviluppo di tale criterio confluirà, in caso di aggiudicazione, nel "Workplan di Cantiere", che dovrà essere redatto e consegnato al Soggetto Attuatore preventivamente all'avvio del servizio secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali e nel "Modello Operativo" (Sub Allegato 4 alle Condizioni generali). La documentazione tecnica sarà valutata con riguardo agli specifici elementi sottoelencati.</i></p>		
A.1	Soluzioni migliorative per l'organizzazione delle attività di digitalizzazione	14
	<p>L'operatore dovrà descrivere la propria proposta relativa alle modalità di esecuzione delle fasi di lavoro e attività operative, al fine di ottimizzare il ciclo completo di lavorazione, nel pieno rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissate all'interno della documentazione tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - digitalizzazione e post-produzione; - metadattazione. <p>Saranno valutate positivamente le proposte migliorative mirate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottimizzare i flussi operativi e logistici, semplificare ed efficientare le singole attività; - migliorare l'integrazione fra le singole attività. <p>Sarà attribuito un maggior punteggio alle offerte che prevedano le soluzioni più efficaci per garantire il rispetto degli obiettivi fissati, evidenziando le soluzioni migliorative rispetto a quanto previsto nella Documentazione di gara.</p>	
A.2	Soluzioni migliorative per le attività di movimentazione	8
	<p>L'operatore dovrà descrivere nel dettaglio le soluzioni tecnico-operative che intenderà adottare per l'esecuzione delle fasi di movimentazione e trasporto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissate all'interno della documentazione tecnica.</p> <p>Saranno valutate positivamente le specifiche proposte migliorative mirate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare la stabilità e garantire la protezione del materiale durante la movimentazione; - consentire il tracciamento del materiale; - introdurre soluzioni organizzative per evitare errori nella ricollocazione del materiale digitalizzato. <p>Sarà attribuito un maggior punteggio alle offerte che, nell'ottimizzare l'organizzazione della movimentazione, prevedano le più efficaci misure per la minimizzazione delle interferenze con l'utenza, per assicurare livelli adeguati di sicurezza del cantiere e per ridurre gli impatti sul regolare svolgimento delle attività in essere all'interno delle sedi dei Soggetti Destinatari.</p>	
A.3	Soluzioni migliorative per le attività di controllo conservativo e condizionamento	6
	<p>L'operatore dovrà descrivere la propria proposta relativa alle modalità di esecuzione delle seguenti attività operative, al fine di ottimizzare il ciclo completo di lavorazione, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissate all'interno della documentazione tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo conservativo; - condizionamento. <p>Saranno valutate positivamente le specifiche proposte migliorative mirate a mitigare del rischio di usura dei materiali da digitalizzare.</p> <p>Sarà attribuito un maggior punteggio alle offerte che valorizzino maggiormente l'apporto qualitativo, nelle attività di preparazione alla digitalizzazione, della figura del Restauratore.</p>	
A.4	Adeguatezza dei locali messi a disposizione per l'esecuzione del servizio	8
	<p>L'operatore dovrà dare descrivere nel dettaglio i locali che intenderà mettere a disposizione per l'esecuzione dei servizi, specificandone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le caratteristiche fisiche e dimensionali; - le dotazioni impiantistiche; - le modalità di allestimento e preparazione. <p>Sarà attribuito un maggior punteggio alle offerte che diano evidenza della maggiore adeguatezza dei locali, con particolare riferimento alle misure specifiche per garantire il monitoraggio delle condizioni più idonee alla conservazione del materiale anche nell'ottica di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.</p>	
B	ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA TECNICO - OPERATIVA	47



<p><i>Il concorrente dovrà illustrare la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento dell'intero servizio, in aderenza alle prescrizioni e agli obiettivi fissati nelle Condizioni Generali e relativi allegati e in funzione della propria organizzazione, fermo restando le condizioni e le scadenze temporali di esecuzione dei servizi descritte nelle Condizioni Generali medesime. La documentazione tecnica sarà valutata con riguardo agli specifici elementi sottoelencati.</i></p>		
B.1	Efficienza ed efficacia del modello organizzativo del gruppo di lavoro	13
	<p>Fermo restando, ai fini dell'esecuzione dell'appalto, la necessaria costituzione di un gruppo di lavoro secondo quanto previsto alla Tabella n. 3 che precede e più compiutamente descritto nelle Condizioni Generali, l'operatore dovrà illustrare nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'organigramma di commessa generale e le sue eventuali articolazioni interne; - l'indicazione di tutte le figure a vario titolo coinvolte (ivi comprese eventuali ulteriori professionali offerte dall'operatore) nell'esecuzione del contratto, con la distribuzione di ruoli e responsabilità, specificando l'esperienza e la qualifica delle risorse impiegate per lo svolgimento di ciascuna attività; - le modalità di interazione interne ed esterne dei responsabili e dei componenti del gruppo di lavoro, ai fini di un costante presidio e monitoraggio dell'avanzamento della commessa nel rispetto del cronoprogramma. <p>Sarà attribuito un maggior punteggio alle offerte che presentino un modello organizzativo maggiormente funzionale all'esecuzione del servizio, in termini di tempestività, qualità ed affidabilità.</p> <p><u>Si sottolinea che le eventuali figure aggiunte al gruppo di lavoro, rispetto alle figure minime richieste nelle Condizioni Generali, non dovranno comportare ulteriori oneri per il Soggetto Attuatore.</u></p>	
B.2	Qualità delle apparecchiature hardware e delle soluzioni software	18
	<p>L'operatore dovrà descrivere le apparecchiature hardware e le soluzioni software che saranno utilizzate per l'esecuzione del servizio di digitalizzazione.</p> <p>Fermo restando le caratteristiche minime definite nella documentazione tecnica posta a base di gara, sarà valutato positivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'utilizzo di apparecchiature che garantiscano un incremento della qualità degli output prodotti; - migliori livelli di integrazione tra hardware e software; - l'utilizzo di soluzioni software in grado di ottimizzare il peso degli output digitali prodotti; <p>evidenziando gli elementi migliorativi rispetto alle richieste specificate nelle Condizioni Generali e relativi allegati.</p> <p>Sarà attribuito un maggior punteggio alle offerte che prevedano la proposta di funzionalità accessorie delle soluzioni hw/sw, congruenti con gli obiettivi del progetto (ad es. soluzioni per il riconoscimento testuale dei caratteri).</p>	
B.3	Qualità e adeguatezza della risorsa professionale proposta per la figura di Responsabile del progetto (Project manager)	8
	<p>L'operatore dovrà presentare un sintetico profilo curriculare del soggetto individuato quale Responsabile del progetto (Project manager) proposto, utilizzando il modello <i>sub</i> Allegato B al presente Disciplinare. Fermo restando la rispondenza alle caratteristiche minime richieste all'articolo 12 delle Condizioni Generali, sarà valutata la maggiore adeguatezza del profilo proposto in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, comprovata esperienza e competenza in relazione alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto.</p>	
B.4	Qualità e adeguatezza della risorsa professionale proposta per la figura di Responsabile Tecnico	8
	<p>L'operatore dovrà presentare un sintetico profilo curriculare del soggetto individuato quale Responsabile Tecnico proposto, utilizzando il modello <i>sub</i> Allegato B al presente Disciplinare. Fermo restando la rispondenza alle caratteristiche minime richieste all'articolo 12 delle Condizioni Generali, sarà valutata la maggiore adeguatezza del profilo proposto in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, comprovata esperienza e competenza in relazione alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto.</p>	



C ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR			
C.1	Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti	5	7
	<p>Il concorrente dovrà illustrare le misure e i modelli organizzativi e che si impegna ad adottare - per i dipendenti che saranno designati ad eseguire i servizi contrattuali, entro l'attivazione del primo Contratto Specifico – volti a favorire la conciliazione delle esigenze vita/lavoro quali, <u>a titolo esemplificativo</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - time saving; - mobilità casa lavoro; - area di supporto ai dipendenti (es. assistente sociale di impresa, welfare manager, disability manager); - asilo nido aziendale/territoriale convenzionato. <p>Sarà attribuito un maggior punteggio alle offerte che descrivano in maniera più puntuale le modalità con le quali l'operatore intenda applicare detti strumenti e l'impatto degli stessi sulle specifiche attività contrattuali da svolgere.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo il punteggio sarà attribuito valutando il criterio nel suo complesso</p>		
C.2	Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente PRESENTE = 2/ NON PRESENTE = 0	2	
	<p>Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce gli estremi della Certificazione in corso di validità, allegandone copia.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI.</p> <p>In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.</p>		
OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C)		90	90
OFFERTA ECONOMICA			
D	RIBASSO PERCENTUALE UNICO	10	10
OFFERTA TOTALE (A+B+C+D)		100	100

La Relazione Unica presentata dal concorrente dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

C_a = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

\sum_n = Sommatoria



n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

W_i = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

V_{ai} = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti V_{ai} occorre distinguere tra:

1. coefficienti V_{ai} di **natura qualitativa** (offerte tecniche: elementi di valutazione A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1)
2. coefficienti V_{ai} di **natura quantitativa** (offerta tecnica relativa al punto C.2)
3. coefficienti V_{ai} di **natura quantitativa** (offerta economica relativa al punto D).

1) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di **natura qualitativa** (offerte tecniche sub-criteri A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1), tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

In particolare, per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario attribuirà il punteggio secondo il seguente schema di valutazione:

Tabella n. 11

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTI	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi	1



	perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	
--	--	--

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun sub criterio A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1.

2) Per quanto riguarda il coefficiente V_{ai} di **natura quantitativa dell'offerta tecnica**, relativo all'elemento di valutazione C.2, esso sarà attribuito secondo le indicazioni riportate in precedenza nella Tabella n.10 dei "*Criteri motivazionali*" in riferimento a detto sub-criterio.

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

3) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di **natura quantitativa** (offerta economica: elemento di valutazione D) sarà applicata la seguente formula, adoperando il metodo dell'interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ossia a quella che non prevede ribasso percentuale) e il coefficiente uno all'offerta economica più conveniente (ossia a quella che offre massimo ribasso percentuale):

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso percentuale) offerto dal concorrente (a)

R_{max} = Valore (ribasso percentuale) dell'offerta più conveniente.

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente R_a indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentata dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio D.

Il prodotto ($V_{ai} * W_i$) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA OCCUPAZIONALE PREVISTA DAL PNRR

Ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, l'Aggiudicatario, come meglio dettagliato nelle Condizioni Generali, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, **sarà obbligato** ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta



percento) delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione sia giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

ARTICOLO 20 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse saranno acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Invitalia, ai sensi dell'articolo 1, co. 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, in combinato disposto con l'articolo 133, co. 8, del Codice dei Contratti, procederà all'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dagli operatori economici prima della verifica della documentazione amministrativa.

Stante l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, tutte le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma stessa, senza la presenza degli operatori.

Sarà data comunicazione agli operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, degli esiti della seduta pubblica. La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale si costituisce in seduta telematica nel giorno indicato nel Bando.

L'integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno sempre in modalità telematica senza la presenza degli operatori e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.

Commissione giudicatrice

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà nominata una Commissione di gara (di seguito, "**Commissione**") ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 78 del Codice dei Contratti, per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico.

La Commissione sarà composta da n. 3 (tre) membri, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto, come sarà indicato nella determina di nomina.

Si procederà alla pubblicazione nell'area pubblica della Piattaforma dedicata alla presente procedura, della determina di nomina della Commissione e dei *curricula* dei componenti ai sensi dell'articolo 29, co. 1, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 1, lett. c), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, i commissari saranno nominati e il Presidente della Commissione sarà individuato in conformità alla "*Procedura organizzativa gare e appalti di lavori pubblici*" di Invitalia e alla *policy* aziendale "*Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici*", secondo modalità che assicurino la trasparenza delle procedure di selezione e il possesso di un'adeguata competenza tecnica.

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ai sensi dell'articolo 77, co. 2, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.



In ogni caso, i lavori della Commissione saranno improntati ai principi di celerità ed efficienza espressi nelle Linee Guida n. 5 del 2018 recanti “*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici*”, approvate dall’A.N.AC. con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ed aggiornate con successive Delibere n. 4 del 10 gennaio 2018 e n. 648 del 18 luglio 2018.

L’integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica.

Il RUP, in seduta pubblica, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e all’apertura della documentazione amministrativa al fine di individuare i nominativi degli offerenti, onde inviare il relativo elenco ai componenti della Commissione che dovranno rilasciare le dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interessi, incompatibilità o inconferibilità.

La Commissione, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. in seduta pubblica telematica, all’apertura della documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- ii. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. in seduta pubblica telematica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- iv. in seduta pubblica telematica all’apertura della documentazione economica ed all’attribuzione dei relativi punteggi, nonché all’individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi come tale il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l’offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di offerte identiche, ovvero sia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione, nella medesima seduta pubblica convocata per la lettura dei punteggi, comunicherà che, contestualmente alla trasmissione agli operatori economici del verbale contenente la graduatoria provvisoria, sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro le 48 ore successive alla seduta pubblica in cui sarà comunicata la graduatoria delle offerte ammesse. L’offerta migliorativa dovrà essere presentata dal singolo operatore seguendo le indicazioni contenute nell’**Allegato G “Modalità di presentazione dell’offerta in Piattaforma Telematica”**.

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al sorteggio tra le offerte identiche.

Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Subprocedimento di anomalia



Ai sensi dell'articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai sensi dell'articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, Invitalia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione.

In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando per il riscontro un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

All'esito delle predette operazioni, la Piattaforma consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.

Documentazione amministrativa

In seduta riservata, il Seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.

Le verifiche sulla Documentazione amministrativa verranno effettuate, in maniera imparziale e trasparente, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 133, co. 8, 85, co. 5, e 83, co. 9, del Codice dei Contratti, nei confronti del soggetto risultato primo classificato e del secondo in graduatoria.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

In ogni caso saranno dichiarate inammissibili o irregolari e quindi escluse dalla presente procedura:

- i. ai sensi dell'articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte:
 - a) che non rispettano i documenti di gara;
 - b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
 - c) che Invitalia ha giudicato anormalmente basse.
- ii. ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte:



- a) in relazione alle quali la Commissione ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- iii. le offerte che siano sottoposte a condizione;
- iv. le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le Condizioni Generali;
- v. le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

ARTICOLO 21 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE (*sub* Allegato A), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, co. 9 del Codice dei Contratti.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria, Invitalia assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Invitalia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, Invitalia procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti è facoltà di Invitalia invitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, Invitalia ne richiede comunque la regolarizzazione.

ARTICOLO 22 – AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro sarà aggiudicato all'operatore economico collocatosi al primo posto della graduatoria stilata all'esito delle operazioni descritte al precedente articolo 21.



Il Soggetto Attuatore stipulerà l'Accordo Quadro con l'operatore che sarà risultato Aggiudicatario, utilizzando lo schema di Accordo Quadro allegato al presente Disciplinare come **Allegato D "Schema di Accordo Quadro"**.

L'Aggiudicatario dovrà presentare al Soggetto Attuatore la documentazione necessaria e stipulare l'Accordo Quadro entro i termini all'uopo indicati da Invitalia o dal Soggetto Attuatore medesimo.

All'Accordo Quadro il Soggetto Attuatore ricorre per l'espletamento dei servizi di cui ai Contratti Specifici, emettendo gli OdA nei confronti dell'Aggiudicatario. Il format utilizzabile per la finalizzazione dell'OdA è allegato al presente Disciplinare come **Allegato E "Format di OdA"**.

Ogni Contratto Specifico sarà, a sua volta, corredato dalle Condizioni Generali relative alla prestazione oggetto del Contratto Specifico. Le Condizioni Generali sono allegate al presente Disciplinare come **Allegato C "Condizioni Generali"**.

Tali Condizioni Generali saranno eventualmente integrate o derogate, dal Soggetto Attuatore, mediante capitolati relativi al singolo Contratto Specifico ("**Condizioni Particolari**").

L'Accordo Quadro potrà essere stipulato solo all'esito della verifica, condotta da Invitalia, dell'effettivo possesso in capo all'Aggiudicatario dei requisiti speciali richiesti nella *lex specialis* e dei requisiti di ordine generale.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, Invitalia procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Invitalia procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'Accordo Quadro non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, Invitalia procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Qualora, tuttavia, il Soggetto Attuatore abbia necessità di attivare un Contratto Specifico prima della conclusione delle suddette verifiche, potrà affidare le attività del Contratto Specifico procedendo alla consegna delle prestazioni in via d'urgenza o all'avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula dell'Accordo Quadro, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, trovando applicazione quanto previsto dalle Condizioni Generali.

Trova applicazione l'articolo 110 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Si ricorda che per gli investimenti PNRR, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del citato D.L. n. 77/2021, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento, tra cui la presente, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al citato D.Lgs. n. 104/2010.

Si ricorda, inoltre, che per gli investimenti PNRR trova applicazione altresì l'articolo 3 del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85.

ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato nell'informativa generale e nell'informativa specifica di cui all'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", disponibili, rispettivamente, alla voce "Privacy Policy" e "Regolamento" della sezione "Documenti utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, nonché nell'informativa disponibile alla voce "Informativa Privacy" della medesima sezione "Documenti utili". Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

Invitalia, relativamente alle attività di cui alla presente procedura, assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016, conferito dal Soggetto Attuatore, in qualità di Titolare del trattamento.

ARTICOLO 26 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nel Bando.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://ingate.invitalia.it/>

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Sono allegati al presente Disciplinare di gara e consultabili sul sito web <https://ingate.invitalia.it/>:

- ALLEGATO 0.** Tabella riportante i Soggetti Destinatari.
- ALLEGATO A.** Documento di Gara Unico Europeo;
- ALLEGATO B.** Modello di Scheda curriculare sintetica;
- ALLEGATO C.** Condizioni Generali e relativi allegati;
- ALLEGATO D.** Schema di Accordo Quadro;
- ALLEGATO E.** Format di Oda;
- ALLEGATO F.** Schema di Contratto Specifico;
- ALLEGATO G.** Modalità di presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica;
- ALLEGATO H.** Elenco prezzi;



ALLEGATO I. Modello di dichiarazione assenza conflitto di interessi.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Annalisa Di Mase

Documento sottoscritto con firma digitale da ANNALISA DI MASE, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.